

proposta di legge n. 24

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Massi, Romagnoli, Acquaroli, Bugaro,
Carloni, Ciriaci, D'Anna, Foschi, Natali, Silveti, Trenta, Zinni

presentata in data 6 luglio 2010

NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DELLA REGIONE MARCHE

Signori Consiglieri,

la revisione del Titolo V della Costituzione da un lato, e la riforma dei cicli scolastici dall'altro, hanno, come è noto, profondamente mutato il contesto istituzionale e normativo generale in cui vanno oggi a collocarsi le competenze legislative regionali in materia di istruzione e di istruzione e formazione.

In particolare la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha attribuito alle Regioni potestà legislativa concorrente nella materia dell'istruzione, pur nel rispetto delle autonomie scolastiche, lasciando allo Stato la fissazione dei principi, nonché il potere esclusivo di dettare le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, diritto allo studio e formazione professionale.

La riforma dei cicli scolastici non ha sostanzialmente inciso sul primo ciclo di istruzione e risulta ancora profondamente dubbia sul secondo ciclo a causa del rapido susseguirsi dei mutamenti di contesto.

Si ritiene, pertanto, opportuno intervenire in materia di istruzione e formazione con un disegno di legge regionale che metta ordine nella normativa attualmente in vigore, definendo i singoli ruoli e i compiti delle Istituzioni nel principio di sussidiarietà, con l'obiettivo generale di garantire a tutti i giovani l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo, nella libertà di scelta fra diversi percorsi formativi, indipendentemente dalla situazione economica e sociale delle famiglie e con l'obiettivo ultimo di raggiungere gli standard europei stabiliti dalla Conferenza di Lisbona. La proposta, inoltre, nel delineare un sistema unitario di istruzione e formazione regionale, riconosce l'importanza di potenziare le opportunità di formazione ed educazione lungo tutto l'arco della vita, incentivando le azioni di formazione continua e permanente.

E' da rilevare, inoltre, che un intervento normativo regionale in materia di istruzione è tanto più necessario in quanto si pone in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13/2004, che, tra l'altro, fa salva la normativa statale fin quando le regioni non avranno provveduto a dotarsi di idonei apparati istituzionali ed amministrativi, nonché di idonee procedure per svolgere quelle funzioni in materia di istruzione che la Corte stessa ha riconosciuto come riconducibili alla competenza regionale. Tale assunto si basa sul c.d. principio di continuità, per il quale le norme statali previgenti continuano a trovare applicazione nonostante un nuovo assetto delle competenze costituzionali, fino a che il soggetto competente non esercita i propri poteri.

Alla luce di quanto espresso la regione Marche con il progetto di legge in esame intende, quindi, assolvere all'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dando piena attuazione alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, come affermato dall'articolo 1. Il medesimo articolo definisce e disciplina il sistema educativo regionale di istruzione e formazione, quale insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere e all'obbligo di istruzione, all'inserimento, alla promozione dello sviluppo professionale e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro, alla crescita costante delle conoscenze e delle competenze.

L'articolo 2 definisce le finalità e i principi ai quali è ispirata la proposta di legge, ponendo al centro dell'intervento la persona e il diritto all'educazione lungo tutto l'arco della vita. In particolare la Regione riconosce quali principi fondamentali: l'unitarietà del servizio pubblico di istruzione e formazione regionale nell'ambito del sistema educativo nazionale; la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi educativi e formativi; la funzione educativa della famiglia; la pari opportunità di accesso; la valorizzazione della cultura del lavoro e della cultura regionale; la libertà di insegnamento; l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative; il pluralismo dell'offerta.

L'articolo 3 individua i soggetti e servizi del sistema educativo regionale, che è costituito dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie, dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché dalle istituzioni formative. I servizi comprendono l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione e i servizi connessi, quali trasporto e mense, fornitura di libri e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

Ai sensi dell'articolo 4 della proposta, a garanzia del diritto all'educazione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, la Regione promuove l'integrazione del sistema educativo con il sistema universitario e con il mondo del lavoro.

L'articolo 5 istituisce l'anagrafe regionale dell'istruzione e formazione, quale sistema integrato della anagrafe scolastica regionale e dei centri per l'impiego, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.

L'articolo 6 dispone la promozione, da parte

di Regione ed Enti locali, di accordi tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti al fine di favorire l'acquisizione di competenze personali e l'arricchimento del patrimonio culturale, anche di coloro che non hanno conseguito titoli di studio della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il successivo articolo 7 riconosce il diritto di ogni persona al riconoscimento e alla spendibilità delle proprie competenze, acquisite nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e del lavoro. A tal fine la Regione promuove specifici interventi per lo sviluppo dei processi di validazione e certificazione, nonché di riconoscimento dei crediti formativi, ed adotta il libretto formativo del cittadino, utilizzato nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita.

Con l'articolo 8 della proposta di legge la Regione riconosce la concertazione, la collaborazione istituzionale e la partecipazione delle componenti della comunità educativa, degli Enti locali e delle parti sociali quali strumenti strategici per il governo del sistema educativo regionale.

A tal fine il successivo articolo 9 istituisce la Conferenza del sistema educativo regionale, quale organismo di raccordo per la definizione degli indirizzi generali delle azioni di governo del sistema educativo regionale e della programmazione dei servizi di interesse generale, la cui composizione rispecchia tutti i soggetti individuati dal precedente articolo 8.

Gli articoli 10 e 11 individuano rispettivamente le competenze della Regione e quelle delle Province e dei Comuni in materia di istruzione e formazione.

La Regione, come ente di governo, esercita l'attività di programmazione e d'indirizzo, adottando il piano regionale dei servizi per il sistema educativo e gli altri atti previsti, quali quelli in materia di edilizia scolastica; determina il calendario scolastico regionale; svolge attività di orientamento, interventi per il diritto allo studio e per il successo formativo; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative; svolge funzioni amministrative e organizzative, attraverso l'assegnazione delle risorse e la realizzazione di interventi diretti per il funzionamento del sistema di istruzione e formazione; regola il sistema mediante l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica.

Spettano, quindi, alle Province e ai Comuni, rispettivamente in materia di istruzione secondaria superiore e in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, i servizi di supporto per gli alunni portatori di han-

dicap o in situazione di svantaggio, gli interventi in materia di edilizia scolastica, il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti, la gestione degli interventi a favore della scuola d'infanzia non statale, l'educazione degli adulti.

In materia di programmazione dei servizi, l'articolo 12 stabilisce che la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione. Le Province, in raccordo con i Comuni interessati, provvedono alla ricognizione delle esigenze formative sul territorio, adottando i piani provinciali, in base ai quali la Giunta regionale costruisce il piano regionale dei servizi per tutto il sistema educativo, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative che possono istituire percorsi aggiuntivi al piano, senza oneri per il bilancio regionale.

Nell'ambito della programmazione dei servizi, l'articolo 13 stabilisce che la Regione promuove interventi rivolti ad incentivare il diritto allo studio, il successo formativo e la permanenza nel sistema educativo, a favorire l'integrazione delle persone in condizioni di svantaggio e diversamente abili, ad adeguare l'offerta di istruzione e formazione alle esigenze delle persone immigrate, a qualificare e rafforzare le risorse professionali, strumentali e strutturali del sistema educativo, compreso il patrimonio edilizio.

L'articolo 14 per assicurare agli alunni, residenti nella regione, delle istituzioni scolastiche paritarie del primo secondo ciclo nonché delle paritarie dell'infanzia l'equipollenza di trattamento prevede quote specifiche di risorse ed interventi diretti a favore della libertà di scelta educativa. La norma prevede al contempo i requisiti che le istituzioni paritarie dovranno possedere per poter usufruire di tali contributi rinviano ad apposito regolamento le disposizioni per l'attuazione della equipollenza di trattamento e per le modalità, i termini e la rendicontazione dei contributi.

L'articolo 15 prevede che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro.

Il successivo articolo 16 incentiva l'attività di orientamento da parte delle istituzioni scolastiche e formative, quale attività strutturale dell'offerta formativa ed azione di accompagnamento allo sviluppo della capacità di scelta della persona nel percorso di inserimento professionale e sociale.

L'articolo 17 prevede la realizzazione di specifici interventi nell'ambito del sistema di istruzione da parte della Regione, al fine di garantire e sviluppare la fruizione dell'intero sistema, dalla sfera dell'infanzia a quella dell'educazione degli adulti e con particolare riferimento ai soggetti più deboli.

Il successivo articolo 18 stabilisce che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, individua gli aspetti caratterizzanti l'offerta formativa territoriale, relativamente alla quota regionale dei piani di studio dell'istruzione.

La proposta di legge, poi, all'articolo 19 descrive l'articolazione del sistema unitario di istruzione e formazione professionale, che è strutturato in percorsi triennali e di quarto anno del secondo ciclo, ai quali conseguono rispettivamente una qualifica di II e di III livello europeo, in percorsi di formazione tecnica superiore successivi al secondo ciclo, ai quali consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo, nonché in percorsi di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, e nella previsione del quinto anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il successivo articolo 20 delinea gli elementi di flessibilità metodologica ed organizzativa, gli interventi a supporto dei passaggi tra i diversi sistemi, nonché la tipologia di percorsi di diversa durata, personalizzati e modulari, finalizzati a rispondere efficacemente alle diverse esigenze e agli stili cognitivi dell'utenza.

L'articolo 21 dispone che la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo assolve il diritto-dovere di istruzione e formazione, nonché l'obbligo di istruzione se si frequentano anche soltanto i primi due anni, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali.

L'articolo 22 introduce l'istruzione e formazione familiare, prevedendo che i genitori possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli, dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e previa comunicazione alla competente autorità.

L'articolo 23 prevede che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo, e sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

L'articolo 24 è dedicato alla promozione, da

parte della Regione, di azioni di formazione continua e permanente. La prima è rivolta alle persone già occupate, al fine di adeguare le competenze richieste dai processi produttivi ed organizzativi, la seconda è rivolta alle persone indipendentemente dalla condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro.

L'articolo 25 della proposta concerne le indicazioni regionali per l'offerta formativa, che devono essere approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. In esse sono definiti gli standard dei percorsi dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e precisamente: durata, articolazione, obiettivi generali e specifici di apprendimento, modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi.

L'articolo 26 stabilisce che la Giunta regionale approva il repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, che elenca e classifica i percorsi di qualifica e di diploma in rapporto alle aree e alle figure professionali, e il quadro regionale degli standard professionali, per figure e competenze.

L'articolo 27 disciplina il sistema di certificazione che rappresenta un asse portante del sistema di istruzione e formazione professionale, perché pone competenze, conoscenze e abilità al centro delle politiche integrate, sia come obiettivo dei percorsi formativi, sia come accesso e permanenza nel mondo del lavoro. Le certificazioni sono strutturate in coerenza con le direttive e i regolamenti comunitari in materia. Oltre che a seguito di percorsi formativi, sono certificabili le competenze da chiunque acquisite in qualsiasi contesto anche non formale ed informale, registrate sul libretto formativo del cittadino. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità e abilitazione, e costituiscono credito formativo, inoltre, rendendo trasparenti le competenze acquisite dalla persona, ne facilitano la valutazione dell'opportunità di riqualificazione e aggiornamento attraverso percorsi formativi continui e permanenti.

L'articolo 28 disciplina le istituzioni formative, che sono costituite dai soggetti pubblici e privati accreditati che erogano i servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale. Le istituzioni formative godono di piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico, e sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Il successivo articolo 29 istituisce l'albo dei soggetti accreditati, suddiviso nelle sezioni A) e B), in rapporto alla diversa tipologia di percorsi e alle certificazioni rilasciate, quale condizione di accesso all'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.

Le modalità per l'accreditamento sono individuate dall'articolo 30, che stabilisce i requisiti essenziali, rimandando ad un atto della Giunta regionale la definizione dei criteri ed indicatori nel rispetto degli standard nazionali.

L'articolo 31 disciplina la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, che è affidata ad un valutatore indipendente, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con l'INVALSI ed altri enti nazionali ed internazionali, valuta, nella logica della trasparenza del servizio

di interesse generale, l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo, in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato. A tal fine il Valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi del sistema di istruzione e formazione, che viene trasmessa all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale.

Con l'articolo 32 si individua invece la quota capitaria come criterio utilizzabile dalla Regione per l'attribuzione delle risorse unitamente a coefficienti e criteri correttivi che tengano conto delle aree svantaggiate, della collocazione territoriale, delle caratteristiche dell'utenza della tipologia e qualità della offerta formativa.

Infine l'articolo 33 individua le modalità per la copertura finanziaria.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Regione esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema educativo regionale di istruzione e formazione s'intende l'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e formative, funzionali all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

3. Per sistema regionale di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione professionale erogati dai soggetti accreditati, funzionali:

- a) all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione;
- b) all'inserimento, alla promozione dello sviluppo professionale e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
- c) alla crescita costante delle conoscenze e delle competenze.

4. Nell'ambito delle proprie competenze esclusive, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione disciplina il sistema di istruzione e formazione professionale, e in particolare:

- a) le finalità e le funzioni, nell'ambito del sistema educativo regionale e nazionale;
- b) la tipologia dei percorsi e dei servizi dell'offerta formativa;
- c) la natura ed i requisiti minimi delle istituzioni formative;
- d) gli standard di apprendimento e di erogazione;
- e) le modalità e gli standard di certificazione;
- f) la valutazione del sistema, in raccordo con livello nazionale;
- g) le modalità di erogazione delle risorse.

Art. 2

(Finalità e principi)

1. Con la presente legge si assicura attuazione al principio fondamentale della centralità della

persona e al diritto all'educazione lungo tutto l'arco della vita.

2. Nel perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione ispira altresì la propria azione ai principi:

- a) dell'unitarietà del servizio pubblico di istruzione e formazione regionale, nell'ambito del sistema educativo nazionale;
- b) della libertà di scelta dei percorsi e dei servizi educativi e formativi;
- c) della funzione educativa della famiglia;
- d) della pari opportunità di accesso ai servizi e di raggiungimento di un livello culturale e professionale elevato;
- e) della valorizzazione della cultura del lavoro e della cultura regionale;
- f) della libertà di insegnamento;
- g) dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi;
- h) del pluralismo dell'offerta, basato sulla diversità di proposte formative e sulla molteplicità di soggetti attuatori.

3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso e favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione.

4. La Regione favorisce lo sviluppo dell'eccellenza del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali.

5. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione dei cittadini di origine straniera.

TITOLO II

Il sistema educativo regionale

Capo I

Sistema educativo regionale

Art. 3

(Soggetti e servizi del sistema educativo regionale)

1. Il sistema educativo regionale di istruzione e formazione è costituito dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché dalle istituzioni formative.

2. I servizi del sistema educativo regionale di istruzione e formazione comprendono l'offerta dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

3. La Regione assicura il servizio pubblico educativo attraverso la programmazione dei servizi di interesse generale, garantendo all'utenza la pluralità, la libertà di scelta e le condizioni di pari accesso dell'offerta formativa.

Art. 4

(Integrazione dei sistemi)

1. Al fine di rendere effettiva la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione promuove l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti, assicurando il raccordo con il sistema del lavoro ed universitario e sostenendo lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale.

Art. 5

(Anagrafe dell'istruzione e formazione)

1. È istituita l'anagrafe regionale dell'istruzione e formazione, quale sistema integrato della anagrafe scolastica regionale e dei centri per l'impiego di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale e alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.

2. L'anagrafe dell'istruzione e formazione rende disponibili i dati alle Province, nonché al valutatore indipendente ai fini della programmazione dei servizi, del monitoraggio e dell'analisi dell'efficacia delle politiche in materia di istruzione e formazione.

Art. 6

(Educazione degli adulti)

1. La Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso

so la realizzazione di accordi tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunità formative, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire:

- a) l'acquisizione di qualifiche e diplomi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale di coloro che non hanno conseguito titoli di studio della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze e delle competenze di base;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale.

Art. 7

(Diritto alla certificazione e al riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di garantire il diritto di ogni persona al riconoscimento ed alla spendibilità delle proprie acquisizioni nell'ambito dell'istruzione, dell'istruzione e formazione professionale e del lavoro, la Regione, nel rispetto degli standard nazionali ed europei, promuove specifici interventi anche a carattere sperimentale finalizzati allo sviluppo dei processi di validazione, certificazione delle competenze comunque acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La Regione adotta, nel rispetto della normativa statale, il libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzato dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

Capo II

Governo del sistema educativo regionale

Art. 8

(Collaborazione istituzionale e partecipazione)

1. La Regione assume la concertazione, la collaborazione istituzionale e la partecipazione delle componenti della comunità educativa, degli enti locali e delle parti sociali quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Conferenza del sistema educativo regionale la sede privilegiata del confronto per la determinazione degli indirizzi programmatori e della valutazione delle politiche formative regionali.

Art. 9

(Conferenza del sistema educativo regionale)

1. E' istituita la Conferenza del sistema educativo regionale, quale organismo di collaborazione istituzionale, consultazione e concertazione per la definizione degli indirizzi generali delle azioni di governo del sistema educativo regionale e della programmazione dei servizi di interesse generale.

2. Al fine di garantire nelle politiche educative e formative la più ampia collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale, è istituita la Conferenza regionale per il sistema educativo e formativo, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia con funzione di presidente;
- b) gli Assessori provinciali competenti in materia di istruzione e formazione professionale;
- c) il presidente dell'ANCI o suo delegato;
- d) il presidente e il Vicepresidente della Commissione assembleare competente in materia di istruzione;
- e) il presidente dell'UNCCEM o suo delegato;
- f) il direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- g) due rappresentanti della scuola paritaria di cui uno della scuola paritaria non gestita dall'Ente pubblico e non avente finalità di lucro;
- h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) cinque rappresentanti, uno per provincia, designati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
- j) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio;
- k) il consigliere di parità regionale di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

3. La Conferenza approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 10

(Competenze della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione del piano regionale dei servizi per il sistema educativo e degli altri atti di programmazione e d'indirizzo;
- b) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;

- c) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
- d) interventi per il diritto allo studio, il successo formativo, il sostegno all'esercizio dei compiti ed alle scelte educative della famiglia;
- e) individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale;
- f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
- g) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
- h) assegnazione delle risorse e interventi diretti per il funzionamento del sistema di istruzione e formazione professionale;

Art. 11

(Competenze delle Province e dei Comuni)

1. Spettano alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) i servizi di supporto al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- c) gli interventi in materia di edilizia scolastica;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) la gestione degli interventi a favore della scuola d'infanzia non statale;
- g) l'educazione degli adulti.

Art. 12

(Programmazione dei servizi)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Gli indirizzi e i criteri comprendono indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 tengono conto in particolare dei fabbisogni formativi, delle attività di monitoraggio e di analisi dei risultati relativi alle politiche ed agli interventi in materia di istruzione e formazione.

4. Alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, spettano l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

5. Acquisiti i piani provinciali, la Giunta regionale approva il Piano regionale dei servizi del Sistema educativo di istruzione e formazione.

6. Il Piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.

7. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Capo III **Politiche ed istituti comuni**

Art. 13

*(Interventi per il diritto allo studio
e il successo formativo)*

1. Nell'ambito della programmazione dei servizi, in rapporto alla centralità del diritto della persona all'istruzione e formazione ed al fine di garantirne le condizioni in modo omogeneo sul territorio, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione degli interventi rivolti:

- a) al diritto allo studio;
- b) al successo formativo ed alla permanenza nel sistema educativo;
- c) al sostegno della libertà di scelta dei percorsi e delle azioni formative;
- d) alla facilitazione dell'accesso ai servizi ed ai percorsi di istruzione, di istruzione e formazione e di orientamento;
- e) a favorire l'integrazione delle persone in condizioni di svantaggio e diversamente abili;
- f) all'assicurazione di una diffusione omogenea delle opportunità di istruzione e formazione sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli del territorio montano;
- g) all'adeguamento dell'offerta di istruzione e formazione alle esigenze delle persone immigrate, giovani e adulte;

- h) al sostegno dell'integrazione culturale e linguistica;
- i) alla qualificazione ed al rafforzamento delle risorse professionali, strumentali e strutturali del sistema educativo, compreso il patrimonio edilizio.

2. Gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli, anche di tipo economico, che possono impedire il godimento del diritto allo studio e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione comprendono in particolare:

- a) l'erogazione di contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo;
- b) la concessione di contributi integrativi alle scuole paritarie finalizzati a garantire la frequenza, anche in tali istituti, da parte delle persone diversamente abili;
- c) la predisposizione di servizi sociali, nonché i provvedimenti a sostegno dei costi sostenuti dalle famiglie per i libri di testo e i sussidi didattici, i servizi di mensa, di trasporto, di orientamento;
- d) il sostegno ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

3. In coerenza con la programmazione dei servizi, la Regione prevede quote specifiche di risorse per il finanziamento dei progetti e dei servizi delle istituzioni scolastiche non statali, delle Istituzioni formative, delle Istituzioni dei territori montani, a favore della libertà di scelta degli alunni e delle famiglie.

Art. 14

(Disposizioni a favore della libertà di scelta educativa)

1. In coerenza con la programmazione dei servizi, fatte salve le competenze di cui all'articolo 11 e relativamente ai percorsi di istruzione, per assicurare agli alunni, residenti nella regione, delle istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo, nonché paritarie dell'infanzia, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della legge 62/2000, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e per agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Regione prevede quote specifiche di risorse e interventi:

- a) per far fronte alle spese d'iscrizione e di frequenza, in relazione al reddito della famiglia ed al merito;
- b) per contribuire al sostegno delle spese di gestione, per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche, per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo regionale, per progetti rivolti alla qualificazione del servizio stesso;

- c) per la fornitura dei libri di testo;
- d) per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, nonché per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.

2. Per usufruire dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), le istituzioni paritarie devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) adozione di uno statuto che identifichi la istituzione come onlus o no profit, assicuri la pubblicità dei bilanci e allegghi agli stessi anche un bilancio sociale;
- b) presenza di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale indicato dalla Provincia e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

3. La Regione, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

4. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 3, secondo parametri definiti in base al numero di studenti ed alla tipologia dei percorsi e delle azioni; il regolamento stabilisce altresì le modalità, i termini per la rendicontazione dei contributi ed i casi di revoca dai benefici previsti dallo stesso comma.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 13 ed ai commi 1 e 3 del presente articolo tengono conto delle agevolazioni previste per le stesse finalità dalle leggi statali. Ad essi si provvede sulla base di specifici stanziamenti determinati annualmente con legge finanziaria regionale. Per la parte di loro competenza, gli enti locali e le Istituzioni interessate provvedono alla gestione ed all'attribuzione delle suddette risorse sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione.

Art. 15

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

2. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità.

Art. 16

(Orientamento)

1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è

strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.

3. Le istituzioni scolastiche e formative si raccordano con le famiglie, università, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

TITOLO III **Sistema di istruzione**

Art. 17 *(Interventi per l'istruzione)*

1. Gli interventi sviluppati dalla Regione nella materia dell'istruzione sono volti a garantire ed ampliare la fruizione del sistema di istruzione, dall'ambito dell'infanzia a quello dell'educazione degli adulti e con particolare riferimento ai soggetti più deboli. Tali interventi sono altresì rivolti ad innalzare il livello di qualità del sistema, anche attraverso azioni e strategie di valorizzazione delle eccellenze.

2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà gli interventi di cui al comma 1 si attuano attraverso l'azione coordinata della Regione, delle Province, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e formative autonome.

3. Nell'ambito del sistema di Istruzione, la Regione:

- a) sostiene e valorizza l'autonomia organizzativa, didattica, finanziaria e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
- b) sostiene e promuove le reti e i consorzi tra le istituzioni scolastiche autonome e tra esse e le istituzioni formative;
- c) sostiene e promuove reti di servizi territoriali formativi e di orientamento, nonché progetti per la diffusione del plurilinguismo, di arricchimento e di diversificazione dell'offerta formativa;
- d) promuove l'aggiornamento e la formazione continua dei docenti, anche attraverso la valorizzazione delle Associazioni professionali ed il sostegno ad iniziative formative per il personale docente delle istituzioni scolastiche paritarie. A tal fine la Regione favorisce la formazione di associazioni professionali degli

operatori delle istituzioni scolastiche e formative quale luogo di confronto sulle materie e su argomenti pedagogico-didattici della scuola e sostiene azioni positive a supporto:

- 1) di attività promozionali per l'associazionismo;
 - 2) della realizzazione di eventi formativi o seminari nonch  di convegni o scambi
 - 3) dell'effettuazione di studi e ricerche, pubblicazioni di libri o riviste e realizzazioni di strumenti multimediali;
- e) sostiene il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali;
- f) sostiene azioni e progetti di integrazione e di arricchimento dell'offerta degli Istituti scolastici con Istituzioni Formative, Universit , istituzioni culturali e di ricerca, imprese;
- g) promuove e valorizza l'istruzione per gli adulti.

Art. 18

(Quota regionale dei piani di studio)

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, in relazione alla quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, individua gli aspetti caratterizzanti per il sistema educativo della Regione.

TITOLO IV

Sistema di istruzione e formazione professionale

Capo I

L'offerta formativa

Art. 19

(Natura e articolazione dell'offerta)

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonch  percorsi di durata quadriennale e di un quarto anno cui conseguono una certificazione di competenza di III livello europeo;
- b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di competenza di IV livello europeo;

c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

- a) specializzazione professionale;
- b) formazione continua;
- c) formazione permanente;
- d) formazione abilitante.

3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali e regionali ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

Art. 20

(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

2. L'offerta formativa comprende percorsi sia gradualità, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.

5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

Art. 21

(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza

di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, erogati dalle Istituzioni formative di cui all'articolo 28, anche in forma integrata con le istituzioni scolastiche.

2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze e di acquisizione delle conoscenze ed abilità, riferite agli assi culturali e ai curricula definiti dallo Stato, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

3. La Regione promuove la collaborazione tra Istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo e finalizzati alla sua acquisizione, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

Art. 22

(Istruzione e formazione familiare)

1. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

Art. 23

(Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le Università e il sistema delle imprese.

3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di svilup-

po, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

Art. 24

(Formazione continua e permanente)

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali.

Art. 25

(Indicazioni regionali per l'offerta formativa)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:

- a) gli standard formativi minimi relativi alla durata, all'articolazione e agli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
- b) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di secondo ciclo, nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione e validi anche per i percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003;
- c) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. 276/2003;

- d) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
- e) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi.

3. Le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

(Repertorio regionale dell'offerta e quadro regionale degli standard professionali)

1. In coerenza con il repertorio e con il quadro nazionale degli standard professionali, la Giunta regionale approva:

- a) il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale;
- b) il quadro regionale degli standard professionali, per figure e competenze.

Capo II

Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro

Art. 27

(Sistema di certificazione)

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale si attesta sui diversi livelli europei come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee, e dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regiona-

le, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
- b) attestato di competenza di III livello europeo;
- c) attestato di competenza di IV livello europeo;
- d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.

6. Al fine di garantire il riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

8. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

Capo III **Rete degli operatori**

Art. 28 *(Istituzioni formative)*

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai soggetti pubblici e privati accreditati, che assumono la denominazione di istituzioni formative.

2. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

3. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

Art. 29

(Albo dei soggetti accreditati)

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.

2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere e di formazione superiore.

4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione.

Art. 30

(Modalità e criteri per l'accreditamento)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:

- a) sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) adeguata dotazione logistica e gestionale;
- c) affidabilità economico-finanziaria;
- d) adeguatezza e idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
- e) adeguate forme di pubblicità dei bilanci;
- f) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
- g) disponibilità di competenze professionali;
- h) capacità di correlazione con il territorio.

2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;

- b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
- c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
- d) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
- e) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
- f) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 prevedono, per gli operatori già accreditati in base al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7, un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

Capo IV **Efficacia ed efficienza del sistema**

Art. 31 *(Valutatore indipendente)*

1. La valutazione dei servizi e del sistema di istruzione e formazione professionale è svolta da un Valutatore indipendente, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

2. Al Valutatore indipendente è assicurato l'accesso alle informazioni raccolte dall'anagrafe e dal Sistema informativo regionale lavoro in collegamento con la Borsa nazionale continua del lavoro.

3. Al Valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:

- a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
- b) la valutazione delle attività formative dei soggetti facenti parte del sistema di istruzione e formazione professionale.

4. Il Valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi del sistema di istruzione e formazione professionale. La relazione è trasmessa all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale. Il Valutatore

indipendente rende altresì disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle Province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 32

(Attribuzione delle risorse)

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, per gli alunni residenti nella regione e relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.

2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Il medesimo criterio può essere altresì utilizzato per l'attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di interesse generale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2011, l'entità delle risorse regionali destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata annualmente con la legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per le quote statali e comunitarie l'ammontare delle risorse viene stabilito in relazione alle rispettive assegnazioni annuali.

3. Ai fini della gestione, le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce nel programma operativo annuale (POA) per l'anno 2011 a carico della nuova UPB denominata Fondo per il sistema educativo-corrente.